



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

**Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) -  
Tel. 0964/82039**

E-mail: [rcic826001@istruzione.it](mailto:rcic826001@istruzione.it) - C.M. RCIC826001 - C.F.

90011460806 **Sito web:** [www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it](http://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it)

**Circolare n. 26**

Alle famiglie  
dell'Istituto comprensivo Falcone-Borsellino

Alla Referente Sicurezza  
Ai docenti  
Al personale  
Alla DSGA  
SEDE

Agli Atti  
Al sito web  
All'Albo  
All'AT

**Oggetto: abolizione del certificato medico di rientro a scuola**

Si rende noto alle SS.LL. che - a seguito della **Deliberazione 229** del **23 ottobre 2023** avente per oggetto: *Legge regionale - Integrazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) - è decaduto nella Regione Calabria l'obbligo di " presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del*

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.

L'abolizione di cui al presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e nidi."

Per quanto sopra **non è più necessario presentare C.M.** in caso di assenza per malattia degli studenti, né tantomeno è necessario comunicare preventivamente le assenze di lungo periodo indipendenti da motivi di salute degli studenti.

**Rimane l'obbligo di giustificare le assenze a cura della famiglia con tempestività al rientro in classe degli alunni.**

Si precisa che - per il computo dei giorni utili alla validità dell'anno scolastico nella scuola secondari di I gr. - rimane invariata la necessità di presentazione della documentazione attestante che le assenze derivano da motivi di salute. La documentazione deve essere prodotta nel rispetto delle tempistiche deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto:

Le assenze per motivi di salute di cui ai punti 1, 2, 3, 5 dovranno essere giustificate esibendo C.M. entro una settimana dal rientro a scuola. Il C.M. presentato tardivamente, dopo sette giorni lavorativi dal rientro, non sarà utile ai fini dello scorporo dell' assenza dal computo dei giorni utili a determinare la validità dell'anno scolastico.

Per il dettaglio delle deroghe ai limiti relativi alla validità dell'anno scolastico si rimanda al seguente link: <https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/pro/wp-content/uploads/2023/11/deroghe-al-limite-di-assenze-1.pdf>

*LA DIRIGENTE SCOLASTICA*

*Dott.ssa Lucia Pagano*

*Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93*